

PROSPETTO INFORMATIVO

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei portatori di obbligazioni del prestito obbligazionario "Iacobucci HFE 8% 2013-2017" emesso da Iacobucci HF Aerospace S.p.A., convocata per il giorno 27 febbraio 2018, ore 15.00, in unica convocazione, presso lo studio del notaio Giovannella Condò in via Alessandro Manzoni n. 14, Milano (MI).

PROMOTORE ed EMITTENTE

IACOBUCCI HF AEROSPACE S.p.A. www.iacobucci.aero

**SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DELLE
DELEGHE**

PROXITALIA S.r.l.

Per informazioni è possibile contattare il numero verde

800.124338

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

CONTENUTO DEL PROSPETTO

Questo prospetto informativo (il "**Prospetto**") contiene le informazioni relative alla sollecitazione di deleghe di voto promossa da Iacobucci HF Aerospace S.p.A. relativamente all'unico punto all'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario "Iacobucci HFE 8% 2013-2017", CODICE ISIN IT0004982143 (il "**Prestito**" o "**Bond 1**") emesso da Iacobucci HF Aerospace S.p.A. ("**Iacobucci**" o "**Emittente**" ovvero la "**Società**"), indetta per il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 15.00, presso lo studio del notaio Giovannella Condò in via Alessandro Manzoni n. 14, Milano (MI) in unica convocazione (l' "**Assemblea**"). Scopo del Prospetto è consentire ai portatori delle obbligazioni derivanti dal Prestito (gli "**Obbligazionisti**") di assumere in modo informato la propria decisione in merito al voto da esprimere in tale Assemblea e in merito all'adesione alla sollecitazione promossa da Iacobucci.

LA PROPOSTA DI DELIBERA

La sollecitazione promossa da Iacobucci riguarda l'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alle " *Delibere ai sensi dell'art. 11.2 lett. b) del regolamento del Prestito*"

Ai sensi dell'art. 11.2 lett. b) del regolamento del Prestito, gli Obbligazionisti sono chiamati a deliberare sulle proposte di modifica delle condizioni del Prestito, di cui agli artt. 4, 5 e 7 del relativo regolamento, formulate dal Consiglio di Amministrazione della Società. Si propone altresì che l'efficacia della delibera, qualora approvata, sia sospensivamente condizionata al verificarsi, entro il 6 aprile 2018, di una delle seguenti circostanze:

- a) approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018", di una modifica del relativo regolamento che posticipi temporalmente il rimborso del prestito obbligazionario successivamente all'integrale pagamento del capitale residuo del Prestito e non preveda il pagamento di ulteriori interessi oltre a quelli vigenti, almeno fino all'integrale rimborso del capitale residuo del Prestito; ovvero
- b) rifinanziamento, totale o parziale, del prestito obbligazionario "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018" tramite l'emissione di un nuovo titolo e/o la stipula di un contratto di finanziamento, il cui rimborso sia, in ogni caso, temporalmente postergato all'integrale pagamento del capitale residuo del Prestito e con un pagamento del tasso di interesse, nel periodo di rimborso del Prestito, non superiore al 7,25% annuo; e, in caso di rifinanziamento parziale, solo per la parte non rifinanziata del prestito, approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018" della modifica al relativo regolamento indicata alla precedente lettera (a).

Si propone di modificare le condizioni del Prestito previste dagli art. 4, 5 e 7 del relativo regolamento come segue:

“4. DURATA E DATA DI SCADENZA

Salvo il caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 7.2-ter, il Prestito ha una durata di 6 anni e mezzo (ovvero settantotto mesi) a decorrere dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantottesimo mese successivo alla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e cioè sino al 20 giugno 2020 (la "**Data di Scadenza del Prestito**").

5. INTERESSI

5.1 Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari al 8% (8 per cento) (il "**Tasso di Interesse Nominale**").

5.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito fino al 20 giugno 2020 (i.e. il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno) (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"). L'ultimo pagamento degli interessi sarà effettuato, a seconda del caso:

(a) alla data del rimborso integrale del Prestito, nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter; o

(b) alla Data di Scadenza del Prestito, in assenza di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter.

5.2-bis Il pagamento degli interessi potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Pagamento degli Interessi ovvero dalla Scadenza del Prestito, se trattasi di ultimo pagamento degli interessi, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi.

5.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse Nominale per l'importo nominale non rimborsato di ciascuna Obbligazione. All'importo di ciascuna cedola da corrispondere all'Obbligazionista saranno dedotti gli oneri fiscali eventualmente previsti ai sensi di legge.

5.4 L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

5.5 Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interessi secondo il metodo di calcolo Act/Act (ICMA).

5.6 Per "**Periodo di Interessi**" si intende: (a) il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (b) limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione e di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (c) nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) precedente la data del rimborso anticipato integrale del Prestito e la data di tale rimborso anticipato (esclusa).

5.7 Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano e Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) – ossia il sistema che consente, in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica –, ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro

7. RIMBORSO E RIMBORSO ANTICIPATO

7.1 Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, con le seguenti modalità:

(a) il 30% del valore nominale, pari ad Euro 15.000 (quindicimila/00) (la "**Prima Tranche di Rimborso**") per ciascuna obbligazione, sarà rimborsato in tre rate, di egual importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 2016, il 20 marzo 2017 ed il 20 giugno 2017;

(b) il rimanente 70% del valore nominale, pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) (la "**Seconda Tranche di Rimborso**") per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato in 5 rate semestrali (i.e. il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Rimborso del Capitale**") fino alla Data di Scadenza del Prestito. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 7.2, 7.2-*bis* e 7.2-*ter*, l'importo di tali rate sarà pari a:

(i) Euro 5.000,00 (cinquemila/00), per le rate del 20 giugno 2018 e del 20 dicembre 2018;

(ii) Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), per le rate del 20 giugno 2019 e del 20 dicembre 2019;

(iii) Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la rata da corrisondersi alla Data di Scadenza del Prestito.

(ciascuna, una "**Rata**").

7.1-*bis* Il pagamento di ciascuna Rata potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Rimborso del Capitale ovvero dalla Scadenza del Prestito, se trattasi di ultima Rata, senza il riconoscimento di ulteriori interessi da parte dell'Emittente.

7.2 L'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente la Seconda Tranche di Rimborso, previa comunicazione irrevocabile da inviarsi per iscritto agli Obbligazionisti, alle seguenti condizioni:

(a) il rimborso abbia ad oggetto l'importo residuo della Seconda Tranche di Rimborso;

(b) il rimborso avvenga in una Data di Rimborso del Capitale,

7.2-*bis* Nel caso in cui il rapporto PFN/EBITDA della società emittente - calcolato alla data del 31 dicembre 2018 secondo i criteri stabiliti nel regolamento del prestito obbligazionario "IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018" - salga al di sopra di 5 (cinque), l'assemblea degli obbligazionisti, opportunamente convocata, avrà diritto di deliberare:

(i) l'invio, all'Emittente, della richiesta di rimborso anticipato (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**");

(ii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero

(iii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni, condizionatamente all'accettazione, da parte dell'Emittente, di specifiche modifiche del Regolamento del Prestito.

La Delibera del Rimborso Anticipato potrà essere assunta dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo quanto previsto all'articolo 11.

In seguito alla Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di esercitare il proprio diritto al rimborso alla pari, comprensivo del rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni.

Essi potranno richiedere all'Emittente, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), il rimborso anticipato delle Obbligazioni. La richiesta di rimborso anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") dovrà (i) essere formulata per iscritto ed inviata all'Emittente mediante raccomandata a/r, ricevuta dalla società almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato e (ii) contenere l'indicazione della data di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**").

L'Emittente dovrà comunicare, entro il termine di 2 (due) Giorni Lavorativi, mediante le modalità di cui al successivo articolo 15.1, l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con indicazione specifica della relativa Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

Qualora il Rappresentante Comune non sia nominato, la Richiesta di Rimborso Anticipato potrà pervenire, sempre e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, da uno o più Obbligazionisti.

7.2-ter Entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci dell'Emittente relativi, rispettivamente, agli esercizi 2018 e 2019, qualora dagli stessi risulti cassa disponibile superiore ad Euro 500.000, l'Emittente dovrà rimborsare anticipatamente agli Obbligazionisti la Seconda Tranche di Rimborso per un importo pari al 50% della cassa disponibile superiore ad Euro 500.000,00. Gli eventuali importi pagati ai sensi del presente articolo 7.2-ter andranno a valere sulla Rata di volta in volta più lontana (quindi, a partire dalla Rata del 20 giugno 2020), riducendone o azzerandone l'ammontare e, per l'effetto, eventualmente anticipando la Data di Scadenza del Prestito."

Iacobucci promuove la presente sollecitazione al fine di supportare la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società su l'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, finalizzata a modificare le condizioni del Prestito previste dagli artt. 4, 5 e 7 del relativo regolamento.

SINTESI DELLE MOTIVAZIONI PER LE QUALI IACOBUCCI PROPONE AGLI OBBLIGAZIONISTI DI VOTARE A FAVORE DELLE SOPRA CITATE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO “IACOBUCCI HFE 8% 2013-2017” PROPOSTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IACOBUCCI

La sollecitazione di deleghe regolata dal presente Prospetto ha, quale oggetto, le modifiche formulate dal Consiglio di Amministrazione della Società alle condizioni del Prestito previste dal relativo regolamento.

Le modifiche proposte, come sopra precisate, possono così sintetizzarsi:

- 1) proroga della scadenza del debito al 20 giugno 2020, mantenendo invariato il tasso di interesse all'8%;
- 2) rimborso del 70% del capitale residuo in 5 rate semestrali a partire dal 20 giugno 2018 e fino al 20 giugno 2020;
- 3) previsione di un c.d. “periodo di tolleranza” per ogni data di pagamento del capitale e dei relativi interessi pari ad un massimo di 15 giorni lavorativi;
- 4) attribuzione alla Società del diritto di rimborsare anticipatamente il Prestito residuo in qualsiasi data di pagamento di capitale/interessi;
- 5) estensione all'anno 2018 degli effetti della clausola di cui all'art. 7.2bis, che prevede il diritto degli Obbligazionisti di deliberare il rimborso anticipato obbligatorio del Prestito;
- 6) previsione di un meccanismo di rimborso anticipato obbligatorio (c.d. *cash-sweep*) ai sensi del quale - qualora i bilanci della Società relativi, rispettivamente, agli esercizi 2018 e 2019, evidenzino cassa disponibile superiore ad Euro 500.000 – l'importo pari al 50% della cassa disponibile superiore ad Euro 500.000,00 venga pagato per ridurre/azzerare l'importo delle rate del rimborso del Prestito a partire da quella più lontana (20 giugno 2020).

Iacobucci supporta tale proposta di modifica delle condizioni del Prestito in quanto consentirebbe alla Società di rimborsare progressivamente e integralmente il Prestito, pur mantenendo l'attuale struttura finanziaria, facendo ricorso unicamente al flusso di cassa generato nel medio termine.

COME ADERIRE ALLA SOLLECITAZIONE PROMOSSA DA IACOBUCCI

Gli Obbligazionisti del prestito obbligazionario “Iacobucci HFE 8% 2013-2017” che intendono aderire alla sollecitazione di Iacobucci devono utilizzare il modulo di delega allegato al presente prospetto. Il modulo di delega deve pervenire alla Società, attraverso Proxitalia S.r.l - Gruppo Georgeson (“**Proxitalia**”) soggetto incaricato della sollecitazione e raccolta delle deleghe (si veda infra al Paragrafo I, Sezione II, del presente Prospetto), entro il giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, e precisamente entro le ore 18:00 del 26 febbraio 2018 mediante una delle seguenti modalità:

- via fax ad uno dei seguenti numeri: 06 99332795; 06 93380264;

- via posta elettronica all'indirizzo: sollecitazione-iacobucci@proxitalia.com;

- via posta o mani al seguente indirizzo: Proxitalia S.r.l. - Gruppo Georgeson -Via Emilia n. 88 - 00187 - Roma - c.a. Roberta Armentano.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (ia) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e (ib) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica, e (ii) copia dell'attestazione della legittimazione all'intervento assembleare più avanti specificata.

Gli Obbligazionisti inoltre dovranno richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente nei termini previsti dalla vigente normativa e di seguito specificati (si veda *infra*, SEZIONE IV) la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

È POSSIBILE NON ADERIRE ALLA SOLLECITAZIONE DI IACOBUCCI MA VOTARE A FAVORE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DALLA STESSA SUPPORTATA

Gli Obbligazionisti che non intendono aderire alla sollecitazione di Iacobucci ma vogliono votare a favore della proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società possono farlo:

- partecipando personalmente all'Assemblea e votando a favore di tale proposta;
- utilizzando il modulo di delega a disposizione sul sito internet della Società, www.iacobucci.aero nella sezione "Investors" dando istruzioni al delegato di votare a favore di tale proposta.

Anche in tali ipotesi gli Obbligazionisti dovranno richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente nei termini previsti dalla vigente normativa e di seguito specificati (si veda *infra*, SEZIONE IV) la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Sommario

SEZIONE I – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE E ALL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI.....	9
1 Denominazione e sede sociale dell’Emittente	9
2 Giorno, ora e luogo dell’Assemblea.....	9
3 Materie all’ordine del giorno	9
4 Elenco della documentazione predisposta dall’Emittente ed indicazione del sito internet in cui tale documentazione è disponibile.....	9
SEZIONE II – INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE.....	10
1 Denominazione e forma giuridica del Promotore	10
2 Sede sociale	10
3 Descrizione delle attività esercitate	10
4 Indicazione del numero e delle categorie di titoli emessi dall’Emittente con specificazione dei titoli posseduti dal Promotore e da soggetti appartenenti al gruppo di cui fa parte il promotore	10
5 Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell’Emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.	11
6 Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell’Emittente.	11
7 Situazioni di conflitto di interesse, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l’Emittente, specificando l’oggetto e la portata dei predetti interessi.	11
8 Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.....	12
9 Indicazione dell’eventuale sostituto	12
SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL VOTO	13
1 Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.....	13
2 Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l’esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull’Emittente connessi alla sollecitazione.	20
SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA.....	23
ALLEGATO 1	25

SEZIONE I – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE E ALL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

1 DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE DELL’EMITTENTE

La società emittente le obbligazioni del prestito “Iacobucci HFE 8% 2013-2017” per le quali viene richiesto il conferimento di delega è Iacobucci HF Aerospace S.p.A., con sede legale in Strada SC ASI 1/S nn. 16-18, 03013, Ferentino (FR), P.IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Frosinone n. 02316240601.

2 GIORNO, ORA E LUOGO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea degli Obbligazionisti è indetta per il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 15.00, presso lo studio del notaio Giovannella Condò in via Alessandro Manzoni n. 14, Milano (MI) in unica convocazione.

3 MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO

L’ordine del giorno dell’Assemblea degli Obbligazionisti riportato nell’Avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet dell’Emittente (www.iacobucci.aero), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149, Parte Seconda, del 19 dicembre 2017, è il seguente:

“Delibere ai sensi dell’art. 11.2 lett. b) del regolamento del Prestito”

4 ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DALL’EMITTENTE ED INDICAZIONE DEL SITO INTERNET IN CUI TALE DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE.

Sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale dell’Emittente e sul proprio sito internet www.iacobucci.aero nella sezione “Investors” i seguenti documenti:

- (i) Avviso di convocazione dell’Assemblea degli Obbligazionisti;
- (ii) Avviso relativo alla presente sollecitazione di deleghe promossa da Iacobucci;
- (iii) Modulo che gli obbligazionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega.

Gli obbligazionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell’Emittente e di ottenerne copia a proprie spese.

SEZIONE II – INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE

1 DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA DEL PROMOTORE

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Iacobucci Aerospace S.p.A., che è anche la società emittente le obbligazioni (il “**Promotore**”).

Il Promotore ha incaricato, per la raccolta delle deleghe di voto nell’ambito della presente sollecitazione, Proxitalia S.r.l., società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting*, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee di società per azioni. Proxitalia ha sede legale in Roma, via Emilia n. 88, P. IVA n. 05198231002.

Il Promotore, a seguito della raccolta delle deleghe di voto, assume la rappresentanza di uno o più obbligazionisti incaricandosi di dare voce ai loro interessi in sede assembleare.

La delega di voto può essere conferita sia da investitori *retail* che da investitori istituzionali.

2 SEDE SOCIALE

Relativamente alle informazioni concernenti Iacobucci, si rinvia alla precedente Sezione I, Paragrafo 1.

3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ ESERCITATE

Iacobucci opera nel settore della produzione e commercializzazione di componenti per aeromobili, sia nei mercati nazionali che, soprattutto, internazionali. Le sue attività includono la vendita di prodotti nel mercato dell’aviazione, la fornitura di ricambi nonché servizi di riparazione e manutenzione. I principali articoli prodotti da Iacobucci possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

1. *GAINS*, che comprende componenti elettronici per aeromobili, come macchine da caffè (espresso e americano), compattatori di rifiuti e forni a induzione;
2. *SEATS*, che comprende sedili e in generale componenti elettronici e meccanici relativi alla sistemazione dei passeggeri e/o dell’equipaggio; e
3. *NELI*, che comprende componenti non elettronici da inserire nelle cambuse degli aeromobili.

4 INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLE CATEGORIE DI TITOLI EMESSI DALL’EMITTENTE CON SPECIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI DAL PROMOTORE E DA SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO DI CUI FA PARTE IL PROMOTORE

Azioni Ordinarie Iacobucci:

Alla data del presente Prospetto, il capitale sociale di Iacobucci è pari ad Euro 1.865.000,00, sottoscritto e versato per Euro 1.535.000,00. Il capitale risulta suddiviso in:

- 1.000 azioni di categoria A prive di valore nominale detenute da Filacapital S.r.l;

- 535 azioni di categoria B prive di valore nominale detenute da Idea SGR S.p.A;
- 330 azioni di categoria C prive di valore nominale che allo stato non sono state sottoscritte né liberate.

Si sottolinea che in data 10 marzo 2015 Iacobucci ha emesso 330 *warrants* che attribuiscono ai relativi sottoscrittori il diritto, entro termini prefissati, di sottoscrivere un'azione di categoria C per ciascun *warrant* detenuto.

Si precisa altresì che nessuna delle società controllate o partecipate da Iacobucci detiene azioni dell'Emittente medesimo.

Obbligazioni del prestito denominato "Iacobucci HFE 8% 2013-2017":

Alla data odierna, il prestito obbligazionario è rappresentato da n. 99 obbligazioni di valore nominale complessivo pari ad Euro 4.950.000,00 tutte con diritto di voto.

Il 30% della quota capitale del suddetto prestito è stato rimborsato ai portatori delle obbligazioni in data 20 dicembre 2016, 20 marzo 2017 e 20 giugno 2017. L'importo residuo in linea capitale ancora da rimborsare ai portatori delle obbligazioni è pari ad Euro 3.465.000,00 (Euro 35.000,00 per ciascuno dei titoli emessi, pari al residuo 70% del valore iniziale).

Né Iacobucci né alcuna società appartenente al suo gruppo detengono obbligazioni del prestito denominato "Iacobucci HFE 8% 2013-2017".

Obbligazioni del prestito denominato "Iacobucci HFA 7,25% 2015-2018":

Alla data odierna, il prestito obbligazionario "Iacobucci HFA 7,25% 2015-2018" ("**Bond 2**") è rappresentato da n. 75 obbligazioni di valore nominale complessivo pari a Euro 7.500.000,00 tutte con diritto di voto.

Né Iacobucci né alcuna società appartenente al suo gruppo detengono obbligazioni del prestito denominato "Iacobucci HFE 7,25% 2015 - 2018".

5 NEL CASO IN CUI IL PROMOTORE ABBA COSTITUITO USUFRUTTO O PEGNO SUI TITOLI DELL'EMITTENTE O ABBA STIPULATO CONTRATTI DI PRESTITO O RIPORTO SUI MEDESIMI TITOLI, INDICARE IL QUANTITATIVO DEI TITOLI NONCHÉ IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO.

Iacobucci non ha costituito usufrutto o pegno né ha stipulato contratti di riporto sulle proprie azioni e/o obbligazioni.

6 ASSUNZIONE DI POSIZIONI FINANZIARIE TRAMITE STRUMENTI O CONTRATTI DERIVATI AVENTI COME SOTTOSTANTE I TITOLI DELL'EMITTENTE.

Né Iacobucci né società appartenenti al suo gruppo hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante le azioni e le obbligazioni dell'Emittente.

7 SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE, NONCHÉ DI OGNI ALTRA EVENTUALE SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE CHE IL PROMOTORE ABBA, DIRETTAMENTE O

INDIRETTAMENTE, CON L'EMITTENTE, SPECIFICANDO L'OGGETTO E LA PORTATA DEI PREDETTI INTERESSI.

Coincidendo il Promotore con l'Emittente:

- ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest'ultimo è tenuto ad esercitare il voto anche in modo difforme dalla propria proposta;
- nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione ovvero in caso di modifiche od integrazioni delle proposte di deliberazione, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, il Promotore non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato.

8 INDICAZIONE DI EVENTUALI FINANZIAMENTI RICEVUTI PER LA PROMOZIONE DELLA SOLLECITAZIONE.

Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.

9 INDICAZIONE DELL'EVENTUALE SOSTITUTO

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di farsi sostituire da uno dei seguenti soggetti:

- Monica Cempella, nata a Civitavecchia (RM), il 27/09/1977, C.F. CMPMNC77P67C773H;
- Lorenzo Casale, nato a Roma (RM), il giorno 24/04/1981, C.F.CSLLNZ81D24H501L;
- Roberta Armentano, nata a Castrovillari (CS), il 12/03/1982, C.F. RMNRRT82C52C349Y.

SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL VOTO

1 INDICAZIONE DELLE SPECIFICHE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE OVVERO DELLE EVENTUALI RACCOMANDAZIONI, DICHIARAZIONI O ALTRE INDICAZIONI CON LE QUALI SI INTENDE ACCOMPAGNARE LA RICHIESTA DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA.

La presente sollecitazione di deleghe di voto riguarda l'unico punto all'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ossia: "*Delibere ai sensi dell'art. 11.2 lett. b) del regolamento del Prestito*".

Più in particolare, la sollecitazione di deleghe di voto è volta a supportare la modifica delle condizioni del Prestito nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione di Iacobucci e precisati nella tabella seguente, che raffronta il testo degli artt. 4, 5 e 7 del regolamento del Prestito nella loro formulazione vigente con quella di cui si propone l'adozione:

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>4. DURATA E DATA DI SCADENZA</p> <p>Salvo il caso di Rimborso Anticipato ai sensi del successivo articolo 7.2, il Prestito ha una durata di 4 anni (ovvero quarantotto mesi) a decorrere dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del quarantottesimo mese successivo alla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e cioè sino al 20 dicembre 2017 (la "Data di Scadenza del Prestito").</p>	<p>4. DURATA E DATA DI SCADENZA</p> <p>Salvo il caso di Rrimborso Aanticipato ai sensi del successivo articolo 7.2-ter il Prestito ha una durata di 4 6 anni e mezzo (ovvero quarantotto settantotto mesi) a decorrere dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del quarantottesimo settantottesimo mese successivo alla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e cioè sino al 20 dicembre 2017 giugno 2020 (la "Data di Scadenza del Prestito").</p>
<p>5. INTERESSI</p> <p>5.1 Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari al 8% (8 per cento) (il "Tasso di Interesse Nominale").</p> <p>5.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito (i.e. il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "Data di Pagamento</p>	<p>5. INTERESSI</p> <p>5.1 Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari al 8% (8 per cento) (il "Tasso di Interesse Nominale").</p> <p>5.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito fino al 20 giugno 2020 (i.e. il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno</p>

<p>degli Interessi")); l'ultimo pagamento degli interessi sarà effettuato, a seconda del caso:</p> <p>(a) alla Data di Pagamento degli Interessi che cade il 20 dicembre 2016, in caso di Rimborso Anticipato ai sensi del successivo articolo 7.2; o</p> <p>(b) alla Data di Scadenza del Prestito, in assenza di Rimborso Anticipato ai sensi del successivo articolo 7.2.</p> <p>5.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse Nominale per l'importo nominale non rimborsato di ciascuna Obbligazione. All'importo di ciascuna cedola da corrispondere all'Obbligazionista saranno dedotti gli oneri fiscali eventualmente previsti ai sensi di legge.</p> <p>5.4 L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).</p> <p>5.5 Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interessi secondo il metodo di calcolo Act/Act (ICMA). Si fa riferimento alla convenzione Following Business Day unadjusted.</p> <p>5.6 Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.</p> <p>5.7 Per "Periodo di Interessi" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento</p>	<p>(ciascuna, la "Data di Pagamento degli Interessi").-L'ultimo pagamento degli interessi sarà effettuato, a seconda del caso:</p> <p>(a) alla Data di Pagamento degli Interessi che cade il 20 dicembre 2016, in caso alla data di rimborso integrale del Prestito nei casi di Rimborso Anticipato ai sensi del successivo articolo 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter; o</p> <p>(b) alla Data di Scadenza del Prestito, in assenza di Rimborso Anticipato ai sensi del successivo articolo 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter.</p> <p>5.2-bis Il pagamento degli interessi potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Pagamento degli Interessi ovvero dalla Scadenza del Prestito, se trattasi di ultimo pagamento degli interessi, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi.</p> <p>5.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse Nominale per l'importo nominale non rimborsato di ciascuna Obbligazione. All'importo di ciascuna cedola da corrispondere all'Obbligazionista saranno dedotti gli oneri fiscali eventualmente previsti ai sensi di legge.</p> <p>5.4 L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).</p> <p>5.5 Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interessi secondo il metodo di calcolo Act/Act (ICMA). Si fa riferimento</p>
---	--

<p>degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione e di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (convenzione Following Business Day – unadjusted).</p> <p>5.8 Per "Giorno Lavorativo" si intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano e Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) – ossia il sistema che consente, in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica –, ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.</p>	<p>alla convenzione Following Business Day unadjusted.</p> <p>5.6 Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.</p> <p>5.76 Per "Periodo di Interessi" si intende (a) il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (b) limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione e di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (c) nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) precedente la data del rimborso anticipato integrale del Prestito e la data di rimborso anticipato (esclusa).fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (convenzione Following Business Day – unadjusted).</p> <p>5.87 Per "Giorno Lavorativo" si intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla</p>
--	---

	<p>piazza di Milano e Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) – ossia il sistema che consente, in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica –, ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.</p>
<p>7.1 Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, con le seguenti modalità:</p> <p>(a) il 30% del valore nominale, pari ad Euro 15.000 (quindicimila/00) (la "Prima Tranche di Rimborso") per ciascuna obbligazione, sarà rimborsato in tre rate, di egual importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 2016, il 20 marzo 2017 ed il 20 giugno 2017;</p> <p>(b) il rimanente 70% del valore nominale, pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) (la "Seconda Tranche di Rimborso") per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato alla Data di Scadenza del Prestito, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7.2.</p> <p>7.2 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7.1(a), l'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente la Seconda Tranche di Rimborso, previa comunicazione irrevocabile da inviarsi per iscritto agli Obbligazionisti entro il 29 novembre 2016, alle seguenti condizioni:</p> <p>(a) il rimborso abbia ad oggetto, oltre alla Prima Tranche di Rimborso, l'intera Seconda Tranche di Rimborso;</p>	<p>7. RIMBORSO E RIMBORSO ANTICIPATO</p> <p>7.1 Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, con le seguenti modalità:</p> <p>(a) il 30% del valore nominale, pari ad Euro 15.000 (quindicimila/00) (la "Prima Tranche di Rimborso") per ciascuna obbligazione, sarà rimborsato in tre rate, di egual importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 2016, il 20 marzo 2017 ed il 20 giugno 2017;</p> <p>(b) il rimanente 70% del valore nominale, pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) (la "Seconda Tranche di Rimborso") per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato in 5 rate semestrali (i.e. il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "Data di Rimborso del Capitale")) fino alla Data di Scadenza del Prestito. Fatto salvo quanto previsto al dai successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter, l'importo di tali rate sarà pari a:</p> <p>(i) Euro 5.000,00 (cinquemila/00), per le rate del 20 giugno 2018 e del 20 dicembre 2018;</p> <p>(ii) Euro 7.500,00</p>

<p>(b) il rimborso avvenga il 20 dicembre 2016, (il "Rimborso Anticipato").</p> <p>7.2-<i>bis</i> Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7.1 (a), nel caso in cui il rapporto PFN/EBITDA della società emittente - calcolato alla data del 31 dicembre 2016 secondo i criteri stabiliti nel regolamento del prestito obbligazionario "IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018" - salga al di sopra di 5 (cinque), l'assemblea degli obbligazionisti, opportunamente convocata, avrà diritto di deliberare:</p> <p>(i) l'invio, all'Emittente, della richiesta di rimborso anticipato (la "Delibera di Rimborso Anticipato");</p> <p>(ii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero</p> <p>(iii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni, condizionatamente all'accettazione, da parte dell'Emittente, di specifiche modifiche del Regolamento del Prestito.</p> <p>La Delibera del Rimborso Anticipato potrà essere assunta dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo quanto previsto all'articolo 11.</p> <p>In seguito alla Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di esercitare il proprio diritto al rimborso alla pari, comprensivo del rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni.</p> <p>Essi potranno richiedere all'Emittente, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), il rimborso anticipato delle</p>	<p>(settemilacinquecento/00), per le rate del 20 giugno 2019 e del 20 dicembre 2019;</p> <p>(iii) Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la rata da corrispondersi alla Data di Scadenza del Prestito.</p> <p>(ciascuna, una "Rata").</p> <p>7.1-<i>bis</i> Il pagamento di ciascuna rata della Seconda Tranche di Rimborso potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Rimborso del Capitale ovvero dalla Scadenza del Prestito, se trattasi di ultima Rata, senza il riconoscimento di ulteriori interessi da parte dell'Emittente.</p> <p>7.2 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7.1(a), IL Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente la Seconda Tranche di Rimborso, previa comunicazione irrevocabile da inviarsi per iscritto agli Obbligazionisti entro il 29 novembre 2016, alle seguenti condizioni:</p> <p>(a) il rimborso abbia ad oggetto, oltre alla Prima Tranche di Rimborso, l'intera l'importo residuo della Seconda Tranche di Rimborso;</p> <p>(b) il rimborso avvenga il 20 dicembre 2016 in una Data di Rimborso del Capitale,</p> <p>(il "Rimborso Anticipato").</p> <p>7.2-<i>bis</i> Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7.1 (a), n Nel caso in cui il rapporto PFN/EBITDA della società emittente - calcolato alla data del 31 dicembre 2016 secondo i criteri stabiliti nel</p>
---	---

<p>Obbligazioni. La richiesta di rimborso anticipato (la "Richiesta di Rimborso Anticipato") dovrà (i) essere formulata per iscritto ed inviata all'Emittente mediante raccomandata a/r, ricevuta dalla società almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato e (ii) contenere l'indicazione della data di rimborso anticipato (la "Data di Rimborso Anticipato").</p> <p>L'Emittente dovrà comunicare, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi, mediante le modalità di cui al successivo articolo 15.1, l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con indicazione specifica della relativa Data di Rimborso Anticipato.</p> <p>A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.</p> <p>Qualora il Rappresentante Comune non sia nominato, la Richiesta di Rimborso Anticipato potrà pervenire, sempre e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, da uno o più Obbligazionisti.</p> <p>7.3 Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi da parte dell'Emittente.</p>	<p>regolamento del prestito obbligazionario "IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018" - salga al di sopra di 5 (cinque), l'assemblea degli obbligazionisti, opportunamente convocata, avrà diritto di deliberare:</p> <p>(i) l'invio, all'Emittente, della richiesta di rimborso anticipato (la "Delibera di Rimborso Anticipato");</p> <p>(ii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero</p> <p>(iii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni, condizionatamente all'accettazione, da parte dell'Emittente, di specifiche modifiche del Regolamento del Prestito.</p> <p>La Delibera del Rimborso Anticipato potrà essere assunta dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo quanto previsto all'articolo 11.</p> <p>In seguito alla Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di esercitare il proprio diritto al rimborso alla pari, comprensivo del rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni.</p> <p>Essi potranno richiedere all'Emittente, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), il rimborso anticipato delle Obbligazioni. La richiesta di rimborso anticipato (la "Richiesta di Rimborso Anticipato") dovrà (i) essere formulata per iscritto ed inviata all'Emittente mediante raccomandata a/r, ricevuta dalla società almeno 15 (quindici) Ggiorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato e (ii) contenere l'indicazione della data di rimborso anticipato (la "Data di</p>
--	---

Rimborso Anticipato").

L'Emittente dovrà comunicare, entro il termine di 2 (due) **Ggiorni L**avorativi, mediante le modalità di cui al successivo articolo 15.1, l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con indicazione specifica della relativa Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

Qualora il Rappresentante Comune non sia nominato, la Richiesta di Rimborso Anticipato potrà pervenire, sempre e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, da uno o più Obbligazionisti.

7.2-ter Entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci dell'Emittente relativi, rispettivamente, agli esercizi 2018 e 2019, qualora dagli stessi risulti cassa disponibile superiore ad Euro 500.000, l'Emittente dovrà rimborsare anticipatamente agli Obbligazionisti la Seconda Tranche di Rimborso per un importo pari al 50% della cassa disponibile superiore ad Euro 500.000,00. Gli eventuali importi pagati ai sensi del presente articolo 7.2-ter andranno a valere sulla Rata di volta in volta più lontana (quindi, a partire dalla Rata del 20 giugno 2020), riducendone o azzerandone l'ammontare e, per l'effetto, eventualmente anticipando la Data di Scadenza del Prestito.

~~7.3 Qualora il giorno di rimborso~~

	<p>coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi da parte dell'Emittente</p>
--	---

Iacobucci propone quindi di votare in senso favorevole la proposta di modifica delle condizioni del prestito come sopra riportata, con efficacia della delibera, qualora approvata, sospensivamente condizionata al verificarsi, entro il 6 aprile 2018, di una delle seguenti circostanze:

- a) approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018", di una modifica del relativo regolamento che posticipi temporalmente il rimborso del prestito obbligazionario successivamente all'integrale pagamento del capitale residuo del Prestito e non preveda il pagamento di ulteriori interessi oltre a quelli vigenti, almeno fino all'integrale rimborso del capitale residuo del Prestito; ovvero
- b) rifinanziamento, totale o parziale, del prestito obbligazionario "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018" tramite l'emissione di un nuovo titolo e/o la stipula di un contratto di finanziamento, il cui rimborso sia, in ogni caso, temporalmente postergato all'integrale pagamento del capitale residuo del Prestito e con un pagamento del tasso di interesse, nel periodo di rimborso del Prestito, non superiore al 7,25% annuo; e, in caso di rifinanziamento parziale, solo per la parte non rifinanziata del prestito, approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018" della modifica al relativo regolamento indicata alla precedente lettera (a).

2 ANALITICA INDICAZIONE DELLE RAGIONI PER LE QUALI IL PROMOTORE PROPONE L'ESERCIZIO DEL VOTO NEL MODO INDICATO NEL PROSPETTO E NEL MODULO DI DELEGA. INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI PROGRAMMI SULL'EMITTENTE CONNESSI ALLA SOLLECITAZIONE.

Le principali ragioni addotte dal Consiglio di Amministrazione di Iacobucci a fondamento della proposta di modifica delle condizioni del Prestito stabilite nel relativo regolamento sono di seguito riportate.

Sebbene la Società, già dallo scorso esercizio, presenti un margine operativo lordo significativamente positivo, grazie all'intesa attività di efficientamento dei costi e al miglioramento delle *performance* commerciali, la stessa non ha generato sufficiente liquidità per consentire il rimborso dei prestiti obbligazionari Bond 1 e Bond 2, con scadenza rispettivamente in data 20 dicembre 2017 e 8 aprile 2018.

Alla luce di tale circostanza, nel corso dell'anno 2017, la Società, assieme ai propri soci, ha portato avanti negoziazioni (i) sia con investitori finanziari, per possibili operazioni sul capitale della

Società che includessero anche il rifinanziamento totale o parziale del debito obbligazionario esistente, (i) sia con fondi di debito, per il rifinanziamento dell'esposizione debitoria della Società.

Tuttavia, nel dicembre 2017, entrambi i processi, nonostante tutto sembrasse in linea con le attese, si sono conclusi inaspettatamente senza esito positivo.

Considerate le sopravvenute circostanze come indicate, la Società si è trovata nella necessità di dilazionare il rimborso del Prestito per cui ha proposto di modificare le condizioni del Prestito previste dal relativo regolamento.

Le modifiche proposte, come sopra precisate, possono così sintetizzarsi:

- 1) proroga della scadenza del debito al 20 giugno 2020, mantenendo invariato il tasso di interesse all'8%;
- 2) rimborso del 70% del capitale residuo in 5 rate semestrali a partire dal 20 giugno 2018 e fino al 20 dicembre 2019;
- 3) previsione di un c.d. "periodo di tolleranza" per ogni data di pagamento del capitale e dei relativi interessi pari ad un massimo di 15 giorni lavorativi;
- 4) attribuzione alla Società del diritto di rimborsare anticipatamente il Prestito residuo in qualsiasi data di pagamento di capitale/interessi;
- 5) estensione all'anno 2018 degli effetti della clausola di cui all'art. 7.2bis, che prevede il diritto degli Obbligazionisti di deliberare il rimborso anticipato obbligatorio del Prestito;
- 6) previsione di un meccanismo di rimborso anticipato obbligatorio (c.d. *cash-sweep*) ai sensi del quale - qualora i bilanci della Società relativi, rispettivamente, agli esercizi 2018 e 2019, evidenzino cassa disponibile superiore ad Euro 500.000 – l'importo pari al 50% della cassa disponibile superiore ad Euro 500.000,00 venga pagato per ridurre/azzerare l'importo delle rate del rimborso del Prestito a partire da quella più lontana (20 giugno 2020).

L'approvazione delle suddette modifiche consentirebbe alla Società di rimborsare progressivamente e integralmente il Prestito, pur mantenendo l'attuale struttura finanziaria, facendo ricorso unicamente al flusso di cassa generato nel medio termine.

Nella seguente tabella sono specificati i flussi di cassa previsti dal Piano Industriale 2018-2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 31 gennaio 2018.

Stima flussi di cassa (dati in € '000)	2018	2019	2020	2021	2022
Flusso di cassa generato dalla gestione economica, a servizio dei Bond	1.791,15	2.197,05	3.059,76	3.353,44	3.862,50
Interessi Bond 1 (8,00%)	257,40	168,30	39,60	0,00	0,00

Interessi Bond 2 (7,25%)*	543,75	543,75	530,16	353,44	135,94
Rimborso Bond 1	990,00	1.485,00	990,00	0,00	0,00
Rimborso Bond 2*	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00

**Nota: possibile ipotesi di riscadenzamento del Bond 2, ancora da definire e sottoporre alla relativa assemblea degli obbligazionisti, fermo restando quanto previsto dalla condizione sospensiva dell'efficacia della delibera proposta agli Obbligazionisti.*

Al fine di riservare prioritariamente al rimborso del Prestito il flusso di cassa generato nel medio termine, la Società intende proporre altresì che l'efficacia della delibera, qualora approvata, sia sospensivamente condizionata al verificarsi, entro il 6 aprile 2018, di una delle seguenti circostanze:

- a) approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018", di una modifica del relativo regolamento che posticipi temporalmente il rimborso del prestito obbligazionario successivamente all'integrale pagamento del capitale residuo del Prestito e non preveda il pagamento di ulteriori interessi oltre a quelli vigenti, almeno fino all'integrale rimborso del capitale residuo del Prestito; ovvero
- b) rifinanziamento, totale o parziale, del prestito obbligazionario "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018" tramite l'emissione di un nuovo titolo e/o la stipula di un contratto di finanziamento, il cui rimborso sia, in ogni caso, temporalmente postergato all'integrale pagamento del capitale residuo del Prestito e con un pagamento del tasso di interesse, nel periodo di rimborso del Prestito, non superiore al 7,25% annuo; e, in caso di rifinanziamento parziale, solo per la parte non rifinanziata del prestito, approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018" della modifica al relativo regolamento indicata alla precedente lettera (a).

Di conseguenza, qualora la proposta di modifica del Regolamento del prestito dovesse essere approvata, l'efficacia della relativa delibera sarà sospensivamente condizionata al verificarsi di una delle circostanze sopra indicate.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA

Si ricorda che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Il modulo deve pervenire al Promotore, attraverso Proxitalia, entro il giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, e precisamente entro le ore 18:00 del 26 febbraio 2018 mediante una delle seguenti modalità:

- via fax ad uno dei seguenti numeri: 06 99332795; 06 93380264;
- via posta elettronica all'indirizzo: sollecitazione-iacobucci@proxitalia.com;
- via posta o mani al seguente indirizzo: Proxitalia S.r.l. - Gruppo Georgeson -Via Emilia n. 88 - 00187 - Roma - c.a. Roberta Armentano.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, si raccomanda di inviare a Proxitalia l'originale ovvero un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (ia) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e (ib) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica, e (ii) copia dell'attestazione della legittimazione all'intervento assembleare più avanti specificata.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente alla data suindicata e/o a deleghe che, seppur pervenute entro il suddetto termine, non siano pienamente conformi alla legge ovvero non siano accompagnate da valida ed efficace attestazione all'intervento assembleare.

Nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, il Promotore, in quanto società emittente, non potrà esercitare il voto in modo difforme da quello proposto.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore con le modalità sopraindicate entro la fine del giorno antecedente l'Assemblea, vale a dire entro le ore 23:59 di lunedì 26 febbraio 2018.

* * *

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente nei termini previsti dalla vigente normativa la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta che:

- (a) al fine di ottenere l'attestazione (cartacea) della legittimazione all'intervento assembleare e all'esercizio del diritto di voto, ciascun Obbligazionista dovrà rivolgersi all'intermediario presso cui è aperto il proprio *dossier* titoli relativo alle Obbligazioni, il quale dovrà emettere l'attestazione unicamente sulla base dei propri sistemi contabili;
- (b) l'attestazione della legittimazione all'intervento assembleare e all'esercizio del diritto di voto in favore del soggetto avente diritto sarà basata sulle evidenze dell'intermediario relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 16 febbraio 2018 (*record date*);
- (c) coloro che diventeranno titolari delle obbligazioni solo successivamente alla *record date* (16 febbraio 2018), non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea;
- (d) l'attestazione di cui sopra dovrà pervenire all'emittente, per il tramite di Proxitalia, come precedentemente specificato, entro l'inizio dei lavori assembleari.

* * *

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

Ferentino, 2 Febbraio 2018

ALLEGATO 1

MODULO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE

Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (il “**Promotore**” o “**Iacobucci**” o la “**Società**”), tramite il soggetto incaricato PROXITALIA S.r.l., intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto su base volontaria relativa all'Assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario non convertibile denominato “Iacobucci HFE 8% 2013-2017”, CODICE ISIN IT0004982143, emesso dalla stessa Iacobucci., indetta in unica convocazione per il giorno 27 febbraio, alle ore 15, presso lo studio del notaio Giovannella Condò in via Alessandro Manzoni n. 14, Milano (MI), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società “www.iacobucci.aero” (sezione “**Investors**”) nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149, Parte Seconda, del 19 dicembre 2017.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro la fine del giorno antecedente l'Assemblea, pertanto entro le ore 23:59 di lunedì 26 febbraio 2018, con una delle seguenti modalità:

- via fax ad uno dei seguenti numeri: 06 99332795; 06 93380264;
- via posta elettronica all'indirizzo: sollecitazione-iacobucci@proxitalia.com
- via posta o mani al seguente indirizzo: Proxitalia S.r.l. -Gruppo Georgeson -Via Emilia n. 88 - 00187 – Roma - c.a. Roberta Armentano.

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Il/la sottoscritto/a.....

Luogo e data di nascita.....

residente a C.F.

..... Tel. E-mail titolare

del diritto di voto in qualità di:

- possessore delle obbligazioni
- rappresentante legale
- procuratore con potere di subdelega
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode

- - gestore
- - altro (specificare)

¹delle obbligazioni possedute da nato/a
a..... il C.F.....
residente a/sede legale in

PRESO ATTO che il Promotore eserciterà il voto anche in modo non conforme alla propria proposta;

PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione;

DELEGA

Il Promotore, ovvero, in caso di sua sostituzione,

- Monica Cempella nata a Civitavecchia (RM) il 27/09/1977, C.F. CMPMNC77P67C773H;
- Roberta Armentano nata a Castrovillari (CS) il 12/03/1982, C.F. RMNRRT82C52C349Y;
- Lorenzo Casale nato a Roma (RM) il 24/04/1981, C.F. CSLLNZ81D24H501L.

a partecipare e votare all'assemblea degli obbligazionisti sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate, con riferimento a n..... obbligazioni denominato "Iacobucci HFE 8% 2013-2017", corrispondenti a VN Euro registrate nel conto titoli n. presso ABI.....CAB.....

DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

"Delibere ai sensi dell'art. 11.2 lett. b) del regolamento del Prestito"

PROPOSTA DEL PROMOTORE:

Prestare il consenso alla proposta di modifica delle condizioni del Prestito previste dagli art. 4, 5 e 7 del relativo regolamento con efficacia della delibera, qualora approvata, sospensivamente condizionata al verificarsi, entro il 6 aprile 2018, di una delle seguenti circostanze:

- a) approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018", di una modifica del relativo regolamento che posticipi temporalmente il rimborso del prestito obbligazionario successivamente all'integrale pagamento del capitale residuo del Prestito e

¹ Da compilarsi solo nel caso in cui il possessore del titolo sia diverso dal firmatario della delega.

non preveda il pagamento di ulteriori interessi oltre a quelli vigenti, almeno fino all'integrale rimborso del capitale residuo del Prestito; ovvero

b) rifinanziamento, totale o parziale, del prestito obbligazionario "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018" tramite l'emissione di un nuovo titolo e/o la stipula di un contratto di finanziamento, il cui rimborso sia, in ogni caso, temporalmente postergato all'integrale pagamento del capitale residuo del Prestito e con un pagamento del tasso di interesse, nel periodo di rimborso del Prestito, non superiore al 7,25% annuo; e, in caso di rifinanziamento parziale, solo per la parte non rifinanziata del prestito, approvazione da parte dell'assemblea dei portatori delle obbligazioni "Iacobucci HFE 7,25% 2015 – 2018" della modifica al relativo regolamento indicata alla precedente lettera (a).

Si propone di modificare le condizioni del Prestito previste dagli art. 4, 5 e 7 del relativo regolamento come segue:

4. DURATA E DATA DI SCADENZA

Salvo il caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 7.2-ter, il Prestito ha una durata di 6 anni e mezzo (ovvero settantotto mesi) a decorrere dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantottesimo mese successivo alla Data di Emissione e di Godimento del Prestito e cioè sino al 20 giugno 2020 (la "**Data di Scadenza del Prestito**").

5. INTERESSI

5.1 Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è pari al 8% (8 per cento) (il "**Tasso di Interesse Nominale**").

5.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Emissione e di Godimento del Prestito fino al 20 giugno 2020 (i.e. il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno) (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"). L'ultimo pagamento degli interessi sarà effettuato, a seconda del caso:

(a) alla data del rimborso integrale del Prestito, nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter; o

(b) alla Data di Scadenza del Prestito, in assenza di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter.

5.2-bis Il pagamento degli interessi potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Pagamento degli Interessi ovvero dalla Scadenza del Prestito, se trattasi di ultimo pagamento degli interessi, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi.

5.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Tasso di Interesse Nominale per l'importo nominale non rimborsato di ciascuna Obbligazione. All'importo di ciascuna cedola da corrispondere all'Obbligazionista saranno dedotti gli oneri fiscali eventualmente previsti ai sensi di legge.

5.4 L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

5.5 Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interessi secondo il metodo di calcolo Act/Act (ICMA).

5.6 Per "**Periodo di Interessi**" si intende: (a) il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (b) limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione e di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), ovvero, (c) nei casi di rimborso anticipato integrale ai sensi dei successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) precedente la data del rimborso anticipato integrale del Prestito e la data di tale rimborso anticipato (esclusa).

5.7 Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano e Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2) – ossia il sistema che consente, in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica –, ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro

7. RIMBORSO E RIMBORSO ANTICIPATO

7.1 Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, con le seguenti modalità:

(a) il 30% del valore nominale, pari ad Euro 15.000 (quindicimila/00) (la "**Prima Tranche di Rimborso**") per ciascuna obbligazione, sarà rimborsato in tre rate, di egual importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 2016, il 20 marzo 2017 ed il 20 giugno 2017;

(b) il rimanente 70% del valore nominale, pari ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) (la "**Seconda Tranche di Rimborso**") per ciascuna Obbligazione, sarà rimborsato in 5 rate semestrali (i.e. il 20 giugno e il 20 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Rimborso del Capitale**") fino alla Data di Scadenza del Prestito. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 7.2, 7.2-bis e 7.2-ter, l'importo di tali rate sarà pari a:

(i) Euro 5.000,00 (cinquemila/00), per le rate del 20 giugno 2018 e del 20 dicembre 2018;

(ii) Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), per le rate del 20 giugno 2019 e del 20 dicembre 2019;

(iii) Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la rata da corrispondersi alla Data di Scadenza del Prestito.

(ciascuna, una "**Rata**").

7.1-*bis* Il pagamento di ciascuna Rata potrà avvenire al massimo entro 15 Giorni Lavorativi da ciascuna Data di Rimborso del Capitale ovvero dalla Scadenza del Prestito, se trattasi di ultima Rata, senza il riconoscimento di ulteriori interessi da parte dell'Emittente.

7.2 L'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente la Seconda Tranche di Rimborso, previa comunicazione irrevocabile da inviarsi per iscritto agli Obbligazionisti, alle seguenti condizioni:

- (a) il rimborso abbia ad oggetto l'importo residuo della Seconda Tranche di Rimborso;
- (b) il rimborso avvenga in una Data di Rimborso del Capitale,

7.2-*bis* Nel caso in cui il rapporto PFN/EBITDA della società emittente - calcolato alla data del 31 dicembre 2018 secondo i criteri stabiliti nel regolamento del prestito obbligazionario "IACOBUCCI HFA 7,25% 2015-2018" - salga al di sopra di 5 (cinque), l'assemblea degli obbligazionisti, opportunamente convocata, avrà diritto di deliberare:

- (i) l'invio, all'Emittente, della richiesta di rimborso anticipato (la "**Delibera di Rimborso Anticipato**");
- (ii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni; ovvero
- (iii) la rinuncia al rimborso anticipato delle Obbligazioni, condizionatamente all'accettazione, da parte dell'Emittente, di specifiche modifiche del Regolamento del Prestito.

La Delibera del Rimborso Anticipato potrà essere assunta dall'Assemblea degli Obbligazionisti secondo quanto previsto all'articolo 11.

In seguito alla Delibera di Rimborso Anticipato, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di esercitare il proprio diritto al rimborso alla pari, comprensivo del rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni.

Essi potranno richiedere all'Emittente, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), il rimborso anticipato delle Obbligazioni. La richiesta di rimborso anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") dovrà (i) essere formulata per iscritto ed inviata all'Emittente mediante raccomandata a/r, ricevuta dalla società almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato e (ii) contenere l'indicazione della data di rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**").

L'Emittente dovrà comunicare, entro il termine di 2 (due) Giorni Lavorativi, mediante le modalità di cui al successivo articolo 15.1, l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, con indicazione specifica della relativa Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

Qualora il Rappresentante Comune non sia nominato, la Richiesta di Rimborso Anticipato potrà pervenire, sempre e comunque previa Delibera di Rimborso Anticipato, da uno o più Obbligazionisti.

7.2-ter Entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci dell'Emittente relativi, rispettivamente, agli esercizi 2018 e 2019, qualora dagli stessi risulti cassa disponibile superiore ad Euro 500.000, l'Emittente dovrà rimborsare anticipatamente agli Obbligazionisti la Seconda Tranche di Rimborso per un importo pari al 50% della cassa disponibile superiore ad Euro 500.000,00. Gli eventuali importi pagati ai sensi del presente articolo 7.2-ter andranno a valere sulla Rata di volta in volta più lontana (quindi, a partire dalla Rata del 20 giugno 2020), riducendone o azzerandone l'ammontare e, per l'effetto, eventualmente anticipando la Data di Scadenza del Prestito.”

ISTRUZIONI DI VOTO

A. Rilascia la delega

- FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione

Nel caso in cui il sottoscrittore della delega non fosse favorevole alla proposta di delibera del Promotore, le indicazioni di voto sono:

- CONTRARIO alla proposta di deliberazione
- ASTENUTO alla proposta di deliberazione

B. Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

C. In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'assemblea:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

DATA

FIRMA